

D.d.s. 22 febbraio 2012 - n. 1318
Aggiornamento della settima revisione dei prodotti
agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ATTRATTIVITA' E
PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI

Visti i seguenti provvedimenti normativi:

- decreto Legislativo n. 173 del 30 aprile 1998, ed in particolare l'articolo 8, relativo alla valorizzazione del patrimonio gastronomico, che reca disposizioni per l'individuazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, istituendo l'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di seguito denominato «elenco»;
- decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali 8 settembre 1999, n. 350, che stabilisce le norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali, definendo all'articolo 1 tali prodotti come quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni e prevedendo all'articolo 2 l'invio dell'elenco dei prodotti e dei suoi successivi aggiornamenti al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per il successivo inserimento nell'elenco nazionale;
- decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 18 luglio 2000 «Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali», articoli 3 e 5, che stabilisce che l'eventuale riferimento al nome geografico non costituisce riconoscimento di origine o provenienza del prodotto dal territorio al quale è riconducibile il predetto nome geografico e che il nome di ciascun prodotto, il suo eventuale sinonimo o termine dialettale non può costituire oggetto di deposito e di richiesta di registrazione a decorrere dalla data di pubblicazione dell'elenco;
- regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e l'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 2074/2005 del Parlamento e del Consiglio del 5 dicembre 2005, che prevede deroghe da parte degli Stati membri agli stabilimenti che fabbricano prodotti che presentano caratteristiche tradizionali;
- decreto della Regione Lombardia - Direzione generale Sanità - del 6 marzo 2006 che prevede «Concessione di deroghe al Regolamento (CE) n. 852/2004 per i prodotti alimentari che presentano caratteristiche tradizionali ai sensi del Regolamento (CE) n. 2074/2005», con riferimento ai locali, ai materiali, alle superfici che possono venire a contatto con i prodotti che presentano caratteristiche tradizionali;

Considerato che con d.g.r. del 17 maggio 2004, n. VII/17477 si è provveduto all'approvazione delle procedure per la tenuta dell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia, modificate con d.g.r. n. 8/5425 del 9 ottobre 2007 prevedendo di aggiornare le successive revisioni tramite decreto del dirigente dell'Unità Organizzativa della Direzione generale Agricoltura;

Visto il decreto della Regione Lombardia - Direzione generale Agricoltura - n. 2253 del 11 marzo 2011, con il quale si è approvata la settima revisione dell'Elenco dei Prodotti Agroalimentari della Regione Lombardia;

Vista la nota dell'Amministrazione Provinciale di Cremona n. 61660 del 25 maggio 2011 e ns. prot. n. 7242 del 26 maggio 2011, con la quale viene valutata positivamente la richiesta del sig. Secondo Pozzali di modificare la scheda del «Granone Lodigiano» nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Lombardia, estendendo l'indicazione del territorio di produzione anche alla provincia di Cremona;

Valutato opportuno inserire nella scheda descrittiva del «Granone Lodigiano», già presente nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Lombardia, l'indicazione della zona produttiva «Province di Lodi e Cremona»;

Vista l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

DECRETA

1. Di indicare nella scheda descrittiva del «Granone Lodigiano», già presente nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Lombardia, le «Province di Lodi e Cremona» come territorio di produzione.

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

3. Di trasmettere il presente atto al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per quanto di competenza.

La dirigente
Stefania Tamborini